

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
- SEZIONE DI CASTENASO -
“Car. M.A.V.M. Gioacchino Lizambri”



OGGETTO: 31 OTTOBRE 2022 – CONVERSAZIONE IN MERITO AL REATO DI RISSA

Dispositivo dell'art. 588 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona → Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

“Chiunque partecipa a una rissa (dal latino *rixā* “litigio”) è punito con la multa fino a euro 2.000.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582-583], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa”.

E' un **reato comune**, in quanto **sogetto attivo del reato può essere chiunque**.

Reato di pericolo: non è richiesto un evento inteso in senso naturalistico, ma è **sufficiente la mera partecipazione alla rissa**.

E' un **reato plurisoggettivo**, in quanto è **necessaria la partecipazione di più soggetti**. **Numero minimo???????** In giurisprudenza ed in dottrina ci sono varie tesi a riguardo.

Secondo alcuni, tra i quali **Francesco Antolisei**, sarebbero **necessarie almeno tre persone**, questo in quanto, qualora il fatto fosse commesso da un numero inferiore di persone, si verrebbe a configurare il reato di lesioni. Tale **tesi è sostenuta anche da larga parte della giurisprudenza** tra cui la Corte di Cassazione.

Secondo **altri** sarebbero invece **sufficienti due sole persone**, in quanto, **da un'interpretazione letteraria della norma, non è menzionato alcun numero minimo di persone**.

Altra tesi presuppone almeno quattro agenti, le tesi è sostenuta, tra gli altri, da **Masi**, secondo cui vi dovrebbero essere **almeno due persone in due gruppi**

contrapposti, pertanto almeno quattro persone. Tesi supportata da alcune pronunce giurisprudenziali, tra le quali Cassazione 16 febbraio 1953, in *Foro Italiano* 1953, II, pag. 81.

Nel computo dei partecipanti deve tenersi conto anche dei soggetti non imputabili (ad es. minori di 14 anni). Trattandosi quindi di reato plurisoggettivo, la cui caratteristica principale risiede, almeno per dottrina e giurisprudenza prevalente, nell'aver come elemento costitutivo la presenza la presenza di **almeno tre** corissanti. **Ciascuno** di tali soggetti è considerato **autore del reato**, pur non essendo indispensabile, come abbiamo già visto, che ognuno di essi sia, in concreto, imputabile e punibile.

Fattori necessari: pluralità di condotte.

Parimenti a quanto detto in merito ai soggetti attivi, il delitto in esame richiede, per la sua configurabilità, una pluralità di condotte, rappresentata da uno **scambio, reciproco e contestuale**, di **molteplici atti di violenza personale fisica**.

Dette condotte devono, quindi, essere caratterizzate da uno **svolgimento violento** e, almeno per un certo tempo, **simultaneo**, oltre che dal fatto di essere **contrapposte**, nonché **pericolose** per la vita o per l'integrità personale, in ragione, appunto, della loro natura violenta.

Da tali elementi deriva, da un lato, che **non** si possa considerare **soggetto attivo** del reato di rissa colui che rimanga **totalmente inattivo**, e, dall'altro, che si possa partecipare ad una rissa sia intervenendo in un qualsiasi momento del suo decorso, sia recedendo prima che la rissa sia terminata. **Non** si considera, inoltre, una condotta idonea a configurare il delitto in esame, quella costituita dall'intervento del cosiddetto "**paciere**", ossia di chi intervenga, talvolta anche usando una azione energica sui corissanti, non per dare un proprio contributo alla rissa stessa, bensì per dividere i corissanti o, quantomeno, per farli smettere.

La **rissa** fa parte dei delitti contro la persona ed è integrato quando si verifichi una violenta contesa, con vie di fatto e con il **proposito di ledersi reciprocamente**, tra tre o più persone.

Bene giuridico oggetto di tutela è l'incolumità fisica delle persone partecipanti alla rissa, mentre **la tutela dell'ordine pubblico** è una conseguenza indiretta ma non meno importante.

L'**Elemento oggettivo**, necessario e sufficiente, richiesto per la configurazione della rissa è che, nella violenta contesa, vi siano **gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare l'altrui incolumità personale**.

Elemento soggettivo, previsto il **dolo generico** che consiste nella **coscienza e volontà da parte dell'agente, di partecipare alla rissa ovvero occorre che i contendenti siano animati dal reciproco intento di aggredirsi**, cosicché il detto reato non è ravvisabile allorché un gruppo di persone ne assalga deliberatamente altre e queste si limitino a difendersi.

L'intento dell'agente "corrissante" può essere considerato nella sua duplicità, consistendo da un lato nell'aggreire ovvero arrecare offesa agli altri e dall'altro lato nel difendersi dalla loro violenza, quindi **ne rileva la reciproca azione aggressiva esercitata da gruppi contrapposti al fine di sopraffarsi a vicenda**. Pertanto, non sussisterebbe il reato di rissa nel caso in cui ci sia l'aggressione da parte di più persone nei confronti di un'altra, e questa reagisce solo per difendersi, mancando tal sì il corrissante.

Esimenti della legittima Difesa e della Provocazione, rilevanza per dottrina e giurisprudenza.

Legittima difesa.

Perché si configuri il reato, i partecipanti devono essere animati dalla **reciproca volontà di recare offesa agli avversari** e dunque, qualora da parte dell'antagonista o degli antagonisti vi sia **mera resistenza passiva** (senza precedente provocazione), il delitto di rissa non sussiste. Risulta dunque **inapplicabile la causa di giustificazione della legittima difesa**, in quanto **se essa sussiste**, il delitto non viene mai in rilievo, a meno che, durante la rissa, uno dei contendenti non abbia una reazione assolutamente sproporzionata imprevedibile.

Dottrina e giurisprudenza si sono, infatti, dimostrate concordi nel ritenere **logicamente incompatibili** il reato di **rissa** e la **legittima difesa**. La rissa non è, infatti, configurabile qualora lo scambio di violenze derivi da un'iniziale aggressione ingiusta e dalla successiva reazione difensiva dei soggetti aggrediti, poiché, in tal caso, opera la scriminante *ex art. 52 c.p.*

La legittima difesa **può, tuttavia, essere invocata**, soltanto da chi si sia lasciato coinvolgere nella contesa al solo scopo di resistere alla violenza altrui. La difesa attiva, dunque dev'essere contenuta nei limiti della necessità di neutralizzare l'aggressione subita, senza eccedere in iniziative offensive che, in quanto tali, superano l'ambito di applicabilità della esimente.

Provocazione

La circostanza attenuante della **provocazione** è ritenuta configurabile solamente nel caso in cui l'azione offensiva di uno dei gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata (senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa) da una **tracotante pretesa, eticamente e giuridicamente illecita o da una gravissima offesa** proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.

Circostanza aggravante speciale ex art.588 c.p. 2^a comma.

Ai sensi del **comma 2**, qualora, **durante** la rissa oppure **immediatamente dopo** ed in sua **conseguenza**, sia derivata la **morte** o la **lesione personale** di una persona, sia essa un corrissante o meno, il delitto in esame risulta **aggravato** per chiunque vi abbia **partecipato**. Si tratta di

una circostanza aggravante a carattere **oggettivo**, in quanto si pone **a carico di tutti i corrissanti** per il solo fatto di aver partecipato alla rissa, anche di chi, quindi, non abbia voluto o conosciuto la morte o la lesione in questione. **Chiaramente, l'autore materiale della lesione personale o dell'omicidio, risponderà, oltre che della rissa aggravata, anche dell'ulteriore delitto da esso realizzato.**

Ai fini della configurabilità di detta aggravante è, però, necessario che ci si trovi di fronte ad un caso di **omicidio** o di **lesione personale**, con la conseguenza che anche un loro tentativo non sarebbe sufficiente ad aggravare la rissa.

Oltre a ciò, è, altresì, necessario che l'omicidio o la lesione personale si verifichino o **durante la rissa**, ossia nell'ambito della lotta o per una causa inerente alla lotta stessa, oppure **immediatamente dopo** la rissa ed **in sua conseguenza**, ossia come prodotto di un'attività di taluno dei corrissanti che non si sia ancora placata, non essendo decorso un apprezzabile intervallo di tempo dalla cessazione della rissa, o anche a distanza da quest'ultima, ma pur sempre come sua conseguenza.

Assorbimento del delitto di percosse.

Considerata la natura necessariamente violenta delle condotte tipiche della fattispecie di rissa, non può che risultare da essa **assorbito** il delitto di **percosse** di cui all'art. 581 c.p..

La partecipazione del singolo corrissante.

Può assumere diverse connotazioni.

Essa può, innanzitutto, essere: **concomitante**, quando perdura per l'intero svolgimento della rissa; **iniziale**, quando sussiste nel momento in cui scoppia la rissa ma poi il soggetto si allontana prima della sua fine; oppure **sussequente**, quando, al contrario, un soggetto interviene nella rissa in un momento successivo alla sua nascita.

La partecipazione può, poi, essere necessaria o non necessaria. Essa è **necessaria**, quando risulta essere essenziale per l'integrazione del numero minimo di tre corrissanti; mentre **non è necessaria** quando, essendo già stato raggiunto il numero minimo di tre corrissanti, un soggetto contribuisca al protrarsi della rissa.

Perfezionamento e consumazione del reato

Il reato di rissa si **perfeziona** nel momento e nel luogo in cui si verifichi la **partecipazione** alla rissa, mentre si considera **consumato** nel momento e nel luogo in cui la rissa volga al **termine**, e ciò può avvenire o per cessazione della rissa stessa, o per abbandono della rissa da parte del singolo corrissante.

Tentativo

Non è configurabile il **tentativo**, in quanto, da un lato, qualora non si verifichi l'incontro delle singole condotte, non si può parlare di rissa, e dall'altro, una singola condotta in sé considerata non può rilevare ai sensi dell'art. 588 c.p.

Massime relative all'art. 588 Codice Penale

Cass. pen. n. 33112/2020

In tema di rissa, è **configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (nella specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori)**. (Conf. Sez. 5, n. 10080/1980, Rv. 146127-01). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 04/07/2019)

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33112 del 8 ottobre 2020)

Cass. pen. n. 45356/2019

La **configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi**. (Fattispecie di rissa aggravata da lesioni, in relazione alla quale la Corte, annullando con rinvio la sentenza di condanna, ha indicato la necessità di chiarire se la contesa fosse caratterizzata sin dal suo esordio da reciproci intenti lesivi, potendosi soltanto in tal caso configurare automaticamente la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, dei corissanti non autori del fatto lesivo, mentre, laddove si fosse trattato di uno scontro puramente verbale, degenerato in aggressione fisica a seguito dell'occasionale rinvenimento di un'arma impropria, l'affermazione della responsabilità ex art. 116 cod. pen. avrebbe richiesto un accertamento della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45356 del 2 ottobre 2019)

Cass. pen. n. 30215/2016

Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso".

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30215 del 15 luglio 2016)

Cass. pen. n. 32027/2014

Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso". (In motivazione, la S.C. ha precisato che, **in relazione ai corissanti non autori materiali delle lesioni o dell'omicidio, la configurabilità del delitto di rissa aggravata non esclude la loro responsabilità per gli ulteriori reati a titolo di concorso anomalo,**

data la loro consapevole partecipazione ad un'azione criminosa realizzata con modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravità per l'incolumità personale).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 32027 del 21 luglio 2014)

Cass. pen. n. 7013/2011

Il reato di rissa (art. 588 c.p.) è configurabile anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l'azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un'unica sequenza di eventi.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7013 del 23 febbraio 2011)

Cass. pen. n. 20933/2008

Il reato di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma secondo, c.p. concorre con altri reati, come quelli di lesioni personali e di omicidio, solo con riferimento al corissante autore degli ulteriori fatti e a coloro nei cui confronti siano eventualmente ravvisabili gli estremi del concorso materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., mentre nei confronti dei corissanti diversi dagli autori o coautori dei reati più gravi è configurabile la speciale fattispecie di rissa aggravata e non il concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20933 del 23 maggio 2008)

Cass. pen. n. 7635/2007

È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata. (La Corte ha altresì precisato che il principio affermato può essere derogato solo in situazioni eccezionali e cioè solo ove, in costanza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata e, pertanto, un'offesa che, in quanto diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7635 del 23 febbraio 2007)

Cass. pen. n. 43524/2004

Ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorché invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa né a carico degli aggrediti né a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43524 del 8 novembre 2004)

Cass. pen. n. 4612/1995

Deve essere posto a carico di tutti i partecipi ad una spedizione punitiva - dei quali uno solo fornito di arma, peraltro già pronta all'uso, e gli altri di spranghe - l'omicidio in cui sia sfociata la rissa programmata, essendo prevedibile quell'evento terminale come sviluppo possibile dell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, attese le concrete modalità di attuazione di essa. (Fattispecie in tema di provvedimento cautelare).

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4612 del 13 ottobre 1995)

Cass. pen. n. 710/1993

Al reato di rissa, ed a quelli commessi nel corso di essa, **non è applicabile la legittima difesa perché i corrisanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo** nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata. **Solo eccezionalmente, in simili ipotesi, l'esimente di che trattasi può essere riconosciuta ed è quando, esistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata**, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta.

—

L'attenuante della provocazione è normalmente inapplicabile al reato di rissa, atteso che in esso la provocazione tra i corrisanti è reciproca e si elide vicendevolmente, a meno che uno dei partecipanti alla contesa abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, così realizzando - con la propria reazione eccessiva - un nuovo ed autonomo fatto ingiusto.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 710 del 26 gennaio 1993)

Cass. pen. n. 7850/1990

La legittima difesa può essere invocata, in tema di rissa, soltanto da chi si sia lasciato coinvolgere nella contesa al solo scopo di resistere all'altrui violenza. La difesa attiva, cioè, deve essere contenuta nei limiti della necessità di neutralizzare l'aggressione subita, senza eccedere in iniziative offensive che, in quanto tali, superano l'ambito di applicabilità dell'esimente.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7850 del 31 maggio 1990)

Cass. pen. n. 5920/1990

Per la configurazione del reato di rissa **sono necessarie nella violenta contesa più centri di aggressione con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale e la partecipazione di corrisanti divisi in gruppi contrapposti. Di conseguenza, quando più persone aggrediscono altre persone e queste esplichino un'azione di pura difesa, il reato di rissa non sussiste per la mancanza di una parte contrapposta corrisante.**

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5920 del 24 aprile 1990)

Cass. pen. n. 3866/1986

L'esimente della legittima difesa non è applicabile al delitto di rissa quando manchino i requisiti dell'involontarietà del pericolo e della proporzionalità della difesa. (Nella specie la Suprema Corte ha negato che ricorressero gli estremi per la concessione poiché il ricorrente, che ne aveva invocato l'applicazione per aver fatto uso del coltello in difesa del figlio aggredito, si era trovato in una situazione di pericolo da lui stesso volontariamente creata e aveva fatto uso del coltello,

di apprezzabile lunghezza, per reagire in una contesa che fino a quel momento non aveva fatto registrare l'uso delle armi).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3866 del 19 maggio 1986)

Cass. pen. n. 4878/1984

Una volta accertata l'intenzione offensiva di tutti i contendenti è irrilevante, ai fini della sussistenza del delitto di rissa, accertare chi per primo sia passato a vie di fatto.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4878 del 28 maggio 1984)

Cass. pen. n. 4976/1982

L'elemento psicologico del delitto di rissa consiste nella coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4976 del 14 maggio 1982)

Cass. pen. n. 2814/1982

Il fatto che i componenti di uno dei gruppi di contendenti abbia agito in stato di legittima difesa non esclude per i componenti dell'altro gruppo il reato di rissa.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2814 del 17 marzo 1982)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza.

Art. 8.

Utilizzazione del volontariato

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, e' ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n.266 (Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione e' volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:
 - a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato;
 - b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
 - c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla giunta regionale;
 - d) siano adeguatamente assicurati.
3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di

discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

4. La Giunta Regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, le direttive per gli enti locali relative all'utilizzo di volontari.

Articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n.266 (Legge-quadro sul volontariato)

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Stralcio della Direttiva della Giunta Reg. E-R per l'utilizzo di volontari dagli enti locali.

Finalità ed obiettivi

Al comma 1 dell'art. 8 la L.R. n. 24 indica espressamente le finalità in base alle quali utilizzare forme di volontariato; esse sono volte a realizzare una presenza attiva sul territorio con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione l'inclusione sociale. Tale attività si configura, inoltre, come un servizio pubblico volontario aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di polizia locale.

Lo spirito della presenza del volontario deve pertanto essere improntato ad una figura amica e rassicurante che, mediante una attenta capacità di ascolto della comunità presso la quale è chiamato ad operare, contribuisce allo sviluppo:

- delle azioni di prevenzione;
- delle attività di informazione rivolte ai cittadini;
- delle attività di educazione e sicurezza stradale;
- di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
- del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali;
- del senso civico della cittadinanza;

- di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena convivenza.

Nello svolgimento di tale attività il volontario acquisisce capacità di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano.

Dato il particolare rilievo dell'attività svolta, specie quando questa assume carattere continuativo e diffuso, si ritiene utile, da parte delle Amministrazioni di riferimento, l'attivazione di forme di comunicazione e di coinvolgimento delle parti sociali sulle caratteristiche dell'iniziativa.

Potere di accertamento

Alla luce delle finalità e degli obiettivi che la legge regionale individua per l'utilizzo di tali forme di volontariato, é da escludere la possibilità di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e contestazione, da parte di queste ultime, delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento. Una fattiva collaborazione con le polizie locali si realizza, invece, per il tramite di una qualificata attività di segnalazione delle problematiche riscontrate finalizzata al miglioramento delle funzioni di prevenzione e controllo svolta dalla polizia locale. Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di istituto.

Regolamento degli assistenti civici per il Comune di Castenaso

Articolo 1

OGGETTO E FINALITA'

- 1) Il presente regolamento disciplina la figura dei volontari, denominati "ASSISTENTI CIVICI", che collaborano con la Polizia Municipale del Comune di Castenaso allo scopo di realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
- 2) L'articolo 8 della Legge Regione Emilia-Romagna 04 dicembre 2003, n. 24 e la delibera di Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 279 (di seguito "Direttiva") e successive modificazioni rappresentano il quadro di riferimento generale al quale il presente regolamento si ispira e si conforma.
- 3) L'utilizzo degli Assistenti Civici può consentire, pertanto, all'amministrazione comunale uno strumento per il rafforzamento: - delle azioni di prevenzione; - delle attività di informazione rivolte ai cittadini; - delle attività di educazione e sicurezza stradale e di promozione della mobilità sostenibile; - del collegamento fra i cittadini, la polizia locale e gli altri servizi locali; del senso civico della cittadinanza; - di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena convivenza.

Articolo 2

STATO GIURIDICO DEGLI ASSISTENTI CIVICI

- 1) Gli Assistenti Civici non hanno potere di accertamento e contestazione delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento. Non hanno, altresì, il potere di

- accertamento dell'identità personale, né possono intervenire con azioni impositive o repressive.
- 2) Agli Assistenti Civici è riconosciuta una qualificata attività di segnalazione delle problematiche riscontrate finalizzata alle funzioni di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia Municipale, cui spetta ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle suddette segnalazioni qualificate per i fini propri di istituto.
 - 3) L'Assistente Civico opera esclusivamente in collaborazione con la Polizia Municipale e sotto la diretta responsabilità del Comandante o di suo ufficiale delegato, alle cui disposizioni deve attenersi in modo tassativo.
 - 4) Gli Assistenti Civici non sono soggetti ad alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale né la loro attività è assimilabile ad alcun tipo di prestazione lavorativa nei confronti della medesima. Sotto i predetti profili, le attività oggetto del presente regolamento saranno dagli stessi Assistenti Civici svolte in forma volontaria.

Spunti di carattere operativo

- 1) Arrivare sul posto della rissa senza particolare enfasi, possibilmente in uniforme di servizio. Voi non dovete risolvere il problema, semmai contribuire alla pacificazione della situazione.
- 2) Tenere atteggiamento assolutamente tranquillo e non farsi coinvolgere nella diatriba neanche emozionalmente.
- 3) Tutti hanno ragione, non sposare la tesi di nessuno: "Fammi capire? Che cosa è successo? Ti sei fatto male? Come ti sei fatto male? Mi dispiace!".
- 4) Creare empatia con tutti i coinvolti, dimostrare che non prendete la parte di nessuno e volete solo che cessino le vie di fatto nell'interesse di tutti: "noi vogliamo solo che nessuno si faccia male!"
- 5) Non potete identificare nessuno ma dovete cercare di comprendere i nomi dei coinvolti. Ci vuole molta psicologia nel farlo. Presentatevi in modo amicale, "e tu come ti chiami? ... piacere!" non per identificare ma per interagire. Intanto, registrare tutto nelle vostre menti.
- 6) Il vostro compito è cercare di comprendere quali sono i gruppi contrapposti, i motivi che hanno fatto scaturire la contesa, se sono stati usate armi improprie, etc.. In particolare, è da comprendere bene se la fase preliminare è stata una aggressione di un gruppo contro l'altro oppure se la contrapposizione si è verificata in modo intenzionale da entrambe le parti.
- 7) Cercare di comprendere se c'è stata una "provocazione".
- 8) Se vedete qualcuno che si allontana a bordo di un'auto o una moto, cercate di individuare il tipo mezzo ma, soprattutto, di visualizzare il numero di targa da scrivere subito su un foglietto o sul telefono. Consentirà la successiva identificazione da parte delle forze di polizia. Non fate fotografie in modo palese perché la cosa potrebbe esporvi a una reazione.
- 9) Cercate di annotare le circostanze di luogo e tempo inerente lo svolgimento dei fatti.
- 10) Nel caso, si intervenga per una lite tra due persone dove emerga che si sia passati a vie di fatto con percosse e lesioni cercare di capire se, in precedenza, fosse partecipe anche almeno

un'altra persona che vi ha preso parte ed è andata via, anche se da identificare, perché nel caso si sarebbe integrata la fattispecie della Rissa.

- 11) Verificare se nell'area c'è qualcuno che ha fatto filmati in loco oppure da terrazzi e finestre.
- 12) Tutte le informazioni che riuscirete ad acquisire risulteranno di fondamentale importanza per la Polizia Giudiziaria e, successivamente, per la Magistratura per ricostruire compiutamente i fatti, individuare esattamente le fattispecie di reato e attribuire le singole responsabilità.
- 13) Mai esprimere giudizi su quello che è successo davanti ai corissanti.
- 14) Fare attenzione non lasciarsi coinvolgere nell'evento.